

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 22818/2026
Roma, lì, 19/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

LUIGI AGOSTINACCHIO - Presidente -
ANNA MARIA DE SANTIS
MICHELE CALVISI
DANIELA BIFULCO - Relatore -
DANIELA CARDAMONE

Sent. n. sez. 1524/2026
CC - 10/06/2026
R.G.N. 16636/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 23/04/2026 del Tribunale di Salerno

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, con cui si è chiesto
dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota del difensore del ricorrente, Avv. [REDACTED].

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera applicava a [REDACTED] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla provvisoria imputazione per i reati di estorsione aggravata e di atti persecutori.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con unico motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen., segnatamente per non avere il Tribunale espresso

Firmato Da: DANIELA BIFULCO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63bef623134f1844 - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c366e3a4492
Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628e52e5d0ab32



alcuna considerazione circa l'adeguatezza dell'invocata misura degli arresti domiciliari, col presidio del cd. braccialetto elettronico; a tal proposito, la difesa sottolinea di aver dettagliatamente descritto, con l'istanza di riesame, la disponibilità della famiglia d'origine dell'indagato a ospitarlo, peraltro in un luogo fisico molto distante da quello di residenza della persona offesa. L'unica traccia, del tutto inadeguata, di motivazione, posta a supporto della custodia cautelare in carcere, sarebbe quella espressa con riguardo alle modalità della condotta e alla negativa personalità dell'indagato.

3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, con cui si è chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso. È altresì pervenuta nota del difensore del ricorrente, Avv. [REDACTED], del 5 giugno 2026, con cui si rappresenta che, con provvedimento del 14 maggio 2026 (allegato alla nota), il g.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore sostituiva la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione di [REDACTED] [REDACTED] parente del ricorrente, in [REDACTED] [REDACTED] presso l'indirizzo specificato nel testo, prescrivendogli il divieto di comunicazione personale - verbale, telefonica e telematica - con tutti i terzi diversi da quelli che con lui coabitano e lo assistono. In ragione di tale sopravvenienza, non permanendo un attuale interesse al ricorso, la difesa dichiara di rinunciare al medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il motivo unico è manifestamente infondato, oltre che aspecifico per genericità delle doglianze esposte. La dedotta, mera apparenza della motivazione è censura radicalmente infondata, avendo il Tribunale reso, al contrario, adeguate ragioni circa la necessità del presidio carcerario; ciò, alla luce dell'estrema gravità delle condotte estorsive e persecutorie, poste in essere, in certi casi, con modalità puntigliosamente descritte, e senza superflua enfasi, nell'ordinanza impugnata addirittura omicidiarie. Si è altresì rimarcata 1) la sostanziale, mancata auto-analisi e comprensione, da parte dell'indagato, delle allarmanti condotte tenute, e ciò, al di là di una parziale ammissione degli addebiti provvisoriamente contestati; 2) l'assenza di concrete dimostrazioni circa l'asserita volontà di seguire un percorso di recupero presso una comunità terapeutica a sostegno degli autori di violenza sulle donne 3) la presenza di messaggi audio, prodotti dalla vittima, contenenti "l'auspicio", espresso dall'indagato, della degenerazione delle condotte illecite.

A fronte di siffatte circostanze, del tutto razionalmente è stata esclusa l'applicabilità di altri presidi, diversi da quello carcerario, adeguati a garantire le esigenze di cautela; il fatto che non risulti, come lamentato dalla difesa, un'esplicita analisi dell'adeguatezza, o meno, del domicilio proposto dal ricorrente, e del braccialetto elettronico (sul punto, *ex plurimis*, v. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 - 01), non può seriamente



descriversi come *deficit* della motivazione o, addirittura, come espressione di una motivazione meramente apparente (che, gioverà ribadirlo, è quella motivazione «priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura»: Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01).

Al contrario, la motivazione del gravato provvedimento circa il concreto pericolo di condotte recidivanti dispiega una tale forza argomentativa, da far ritenere ultronee ulteriori considerazioni circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa. Si osserva, per inciso, che nel ricorso proposto in tal sede, come già nell'istanza di riesame, il proposto luogo di applicazione degli invocati domiciliari era in provincia di [REDACTED] non già di [REDACTED] luogo, quest'ultimo, proposto successivamente al presente ricorso, come risulta dal provvedimento del g.i.p. del 14 maggio 2026 (allegato alla nota citata *supra*, *sub* 3, del "ritenuto in fatto").

3. In vista delle superiori argomentazioni e preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto specificato dalla difesa con la comunicazione sopra menzionata, si ritiene di dar seguito al principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende» (Sez. 3, n. 42595 del 14/11/2024, Hudorovic, Rv. 287187 - 01).

Si osserva, poi, che, ai fini di una corretta rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sull'impugnazione, è necessario dimostrare che il difensore sia provvisto di procura speciale, ciò che non risulta dalla comunicazione pervenuta. Né la rinuncia risulta sottoscritta dal ricorrente.

Al caso in scrutinio deve dunque applicarsi il principio, statuito da questa Corte e al quale il Collegio intendere dare continuità, alla luce del quale «è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale» (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01).

4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del



ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 10/06/2026

Il Consigliere estensore
DANIELA BIFULCO

Il Presidente
LUIGI AGOSTINACCHIO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

